



CONTRATTO DI LOCAZIONE



tra


e

qui di seguito denominata "Locatrice"

premesso

ha necessità di disporre, per i suoi lavori di ricerca e coltivazione mineraria, dell' appezzamento di terreno descritto al seguente articolo 1°, situato in zona di proprietà della "Locatrice"; che la "Locatrice" ha consentito a cedere in locazione l'area occorrente ai fini suesposti, alle condizioni sotto riportate ;

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto



di legge e da autenticarsi nella sottoscrizione;

si conviene e si stipula quanto segue :

1°) La "Locatrice" da in locazione che accetta,

1' appezzamento di terreno posto in località Fosso della Rivolta del Comune di Rotondella, facente parte dei mappali N. 3 e 7 del foglio di mappa No. 62 del catasto terreni del Comune di Rotondella, e più precisamente quella parte dei detti mappali colorata in rosso nella planimetria che, quotata e firmata dalle Parti, viene allegata al presente contratto, appezzamento avente la superficie di mq 6.600 (metri quadrati seimilaseicento) e confinante:

- a Nord Ditta locatrice

- a Est " "

- a Sud " "


- a Ovest " "

2°) L'area viene concessa in locazione per un periodo indeterminato e cioè sino a quando in relazione ad esigenze minerarie riterrà opportuno utilizzarla.

3°) Il corrispettivo stabilito per tutta la durata della locazione, comprensivo anche dell' ammontare del risarcimento di qualsiasi danno possa essere arrecato al terreno locato, nonchè del diritto di accesso come previsto dal successivo art. 8°, è di Lire 19.800.000 (Lire Diciannovemilioniottocentomilalire) paga alla "Locatrice", la quale con la firma del presente atto, rilascia ampia e



definitiva quietanza.



4°) Con il versamento della somma sopracitata si  
quindi completamente e definitivamente liquidati tutti i  
canoni e risarciti - ora per allora - tutti i danni che  
potranno essere arrecati al terreno locato, ivi compresi  
scassi ed asportazioni di terra, variazioni della configura-  
zione del terreno, immissione nel terreno stesso di con-  
glomerati di calcestruzzo, legni, sassi, ecc.. e "La lo-  
catrice" rinuncia quindi fin da ora ed in ogni caso a  
pretendere altri indennizzi o risarcimenti di sorta per  
quanto possa derivare dalla locazione oggetto del presen-  
te contratto. Nella suddetta somma è anche compreso  
qualsiasi compenso possa competere ad affittuari, mezza-  
dri, coloni, ecc. e pertanto "La locatrice" espressamente  
esonera e manleva da qualsiasi richiesta possa da  
chiunque essere avanzata per pretesi diritti sull' area  
locata.

Soltanto gli indennizzi per le eventuali colture in atto  
al momento dell'occupazione dell'area e quelli per l'even-  
tuale abbattimento di piante o siepi verranno  
liquidati a parte.

5°) resta invece obbligata a risarcire gli eventuali  
ulteriori danni che nel corso dei lavori dovessero essere  
arrecati alla residua proprietà della "Locatrice", esclusi  
solo quelli eventualmente attribuibili al semplice fatto



della presenza e dell' esercizio degli impianti in loco, come resta obbligata a eseguire a propria cura e spese la bonifica e chiusura di vasconi di raccolta del fango.

6°) Nel terreno locato \_\_\_\_\_ ha il diritto di eseguire qualsiasi genere di scavi, impianti o costruzioni : detti impianti o costruzioni non dovranno mai, per espresso accordo, essere considerati immobili per natura o destinazione e \_\_\_\_\_ potrà quindi, in qualsiasi momento, asportare quanto di sua proprietà, ferma restando la sua facoltà di lasciare sul terreno locato, alla cessazione della locazione, quanto non ritenga conveniente asportare, senza alcun obbligo di rimozione o ripristino.

7°) In caso di vendita del terreno locato, "La locatrice" si obbliga a far rispettare dall' acquirente il presente contratto in ogni sua clausola o patto.

8°) L'accesso all'area locata avverrà, come indicato in planimetria e precisamente dallo stradello campestre posto fra i frutteti, stradello che dovrà essere sistemato a cura e spese \_\_\_\_\_

9°) Ove nei lavori di ricerca e coltivazione mineraria dovesse, per qualsiasi motivo, subentrare all' \_\_\_\_\_ altro Ente o Società, il presente contratto proseguirà senza interruzione di sorta, ed alle medesime condizioni, con l'Ente subentrante.

10°) Qualor \_\_\_\_\_ in qualsiasi momento intenda risolvere il

presente contratto ne darà avviso alla "Locatrice", la quale si presterà a riprendere al più presto il possesso del terreno locato. Così pure "La locatrice" si presterà a riprendere sollecitamente possesso di quella parte dell'area locata che ritenesse di poter anticipatamente restituire.

Per tali casi dichiara espressamente di rinunciare a pretendere dalla "Locatrice" qualsiasi parte della somma già versata ai sensi dell'art. 3° e che potrebbe essere proporzionalmente richiesta in restituzione sia in relazione alla minore durata del contratto a confronto della massima durata prevedibile, sia in relazione alla riduzione dell'area occupata, sia anche, infine, in relazione ad una eventuale inesistenza di danni sui terreni locati.

11°) La riconsegna totale o parziale del terreno locato, in qualsiasi momento essa avvenga, avverrà nello stato di fatto in cui il terreno verrà a trovarsi, con esclusione quindi di ogni ulteriore risarcimento.

12°) Imposte, tasse e tributi di ogni genere, relativi alla proprietà del terreno locato, resteranno ad esclusivo carico della "Locatrice".

13°) Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo o contratto intervenuto fra le Parti in merito all'area oggetto della presente locazione.






14°) Per qualunque vertenza l'Autorità Giudiziaria competente  
è quella del Foro di Milano.



15°) Le spese del presente atto, registrazione e conseguenza  
li sono a carico \_\_\_\_\_

16°) Si provvederà alla trascrizione del presente atto presso  
il Competente Ufficio dei Registri Immobiliari, rinunciando  
le parti ad ogni ipoteca legale eventualmente loro competente  
ed esonerandosi il Conservatore da ogni responsabilità.



VC./np.

leg.: c.s.d.

REPERTORIO N. 26513

AUTENTICA DI FIRMA

L'anno millenovecentoottantanove il dieci aprile in  
Pollicoro SS.106 Km.420, senza assistenza di testimoni  
per espressa rinuncia della parte, con il mio  
consenso.

N. 47027 di repertorio

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

Dichiaro io sottoscritto dottor notaio FERRUCCIO MI

CHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di

Parma con residenza in Fidenza, che il signor



È copia conforme all'originale, sottoscritto a norma  
di legge, composta di otto fasci e di una planime  
ria allega, che si rilascia alla società

PARMA 20 .7.1989



*[Handwritten signature]*



# POZZO

" RIVOLTA 1"

AREA DI MQ 6.600 (seimilaseicento)

OCCUPATA IN PROPRIETA DELLA DITTA

-Postazione m. 97,3+77,3 x63,00 :2 = mq. 5.500

-Strada di accesso m. 200,0x 5,50 = " 1.100

TOTALE mq. 6.600



ESTRATTO IN SCALA 1:4.000 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 62

MAPPALE N° 2 DEL CATASTO DEL COMUNE DI ROTONDELLA (MT)

PLANIMETRIA CATASTALE  
SCALA 1:4.000  
COMUNE DI ROTONDELLA F. 62

